



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **P.U. 226-1/2025**
promosso da

Conclusioni nell'interesse di

- **DICHIARARE** aperta con sentenza ex art. 270, comma 1, C.C.I.I. la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I.;

NOMINARE come liquidatore il Gestore della crisi

DISPORRE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DICHIARARE improcedibile il pignoramento presso terzi nei confronti del sig.

DICHIARARE inopponibile la cessione del quinto che grava sullo stipendio del sig.



FISSARE i limiti di cui all'art. 268, lett. b), C.C.I.I. nella somma di euro 1.250,00 mensili e l'importo relativo al 50% della tredicesima e quattordicesima mensilità per la durata della procedura, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o secondo equità;

- **STABILIRE** idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza di apertura;

- **ORDINARE** l'eventuale trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore;

- **FISSARE** nel termine di tre anni (36 mesi) a decorrere dalla sentenza di apertura della procedura di liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 279 del C.C.I.I. e della relativa esdebitazione;

- **AUTORIZZARE** il sig. _____ a mantenere attivo il conto corrente a lui intestato sul quale viene accreditato lo stipendio per la gestione delle esigenze familiari;

- **DISPORRE** che venga esclusa la vettura di proprietà del sig. _____ dalla procedura di liquidazione controllata del patrimonio per i motivi esposti in narrativa o, in subordine, nell'ipotesi in cui venga negata l'esclusione, autorizzare il ricorrente all'utilizzo del veicolo per la durata della procedura di liquidazione controllata;

- **DISPORRE** che una volta concessa l'esdebitazione il sig. _____ non debba più versare alla procedura le somme derivanti dal proprio reddito (al netto della spesa mensile);

- **SOSPENDERE** con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- con ricorso depositato il 17.07.2025, _____ ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei

provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- un'ideale certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. il quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto risiede da oltre un anno a il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non svolge attività di impresa da oltre un anno (a partire dal 2010, infatti, è stato amministratore della cessata però nell'anno 2013 e messa in liquidazione).
Conseguentemente, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le

obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 317.948,27, e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato sostanzialmente da redditi da lavoro;

- come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 23.250,00 in tre anni, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € 6.239,99 come da tabella che segue:

Professionista	Totale complessivo (€)
Compenso Organismo di composizione della crisi come da preventivo accettato dall'Istante	€ 3.660,00
Compensi Legale (più accessori di legge)	€ 1.079,99
Compensi liquidatore (oltre accessori di legge) (Decreto Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30)	€ 1.500,00
Totale	€ 6.239,99

- il ricorrente può essere autorizzato all'utilizzo dell'autovettura marca _____ modello _____ in quanto la stessa risulta necessaria per recarsi sul luogo di lavoro, salve le determinazioni del liquidatore in punto di cessione forzata al termine della procedura;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale nomina, quale Liquidatore, l'Avvocato

Quanto alle richieste relative alla revoca delle eventuali cessioni del quinto/pignoramenti gravanti sullo stipendio mensile del debitore, ritiene il Tribunale che tali cessioni volontarie o coattive non possono considerarsi efficaci nei confronti del liquidatore nominando e dei creditori concorsuali perchè:

- per un verso, trattasi di cessioni relative a crediti futuri – pensioni - integralmente appresi alla liquidazione controllata per effetto dello spossessamento derivante dall'apertura della procedura, la cui universalità e concorsualità è sancita dal combinato disposto degli artt. 270 comma 5 (che richiama le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III oltre agli artt. 143, 150 e 151 CCII) e dell'art. 268 comma 4 CCII ed espressamente derogata soltanto dal provvedimento del Giudice che indica quali somme siano necessarie al mantenimento;
- per altro verso, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale di Verona (sentenza del **P.Q.M.** deve assicurarsi che non siano realizzate in costanza di procedura deroghe al principio della par condicio creditorum in favore di creditori chirografari.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il

NOMINA Liquidatore

'04B)

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura marca

targata

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;

- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;

- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 24.07.2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

